

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1 giugno 2020

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (1829)

ORDINI DEL GIORNO

G/1829/1/6

D'ALFONSO, MANCA

Il Senato,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (A.S. 1829);

Premesso che,

nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura alla Camera dei deputati sono state approvate importanti misure finalizzate a consentire un più facile e rapido accesso delle imprese a nuovi finanziamenti bancari coperti da garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

fra gli altri interventi, si segnalano in particolare:

- l'accesso gratuito e automatico al Fondo per i nuovi finanziamenti di importo limitato concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività

di impresa, arti o professioni - nonché, secondo quanto una modifica approvata dalla Camera dei deputati - associazioni professionali e società tra professionisti, di agenti e subagenti di assicurazione e *broker* iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari finanziari e assicurativi - la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19. Per tali soggetti, l'intervento del Fondo è potenziato: la copertura è del 100 per cento sia in garanzia diretta che in riassicurazione. L'importo di tali finanziamenti è fino a 30 mila euro, e non più 25 mila, come previsto dal testo originario, prima dell'esame presso la Camera;

- l'estensione da 6 a 10 anni la durata dei finanziamenti garantiti e anche rideterminato il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti garantiti. Si consente in proposito un adeguamento, su richiesta, dei finanziamenti già concessi, alle nuove condizioni introdotte in sede di conversione del decreto-legge;

impegna il Governo

a prevedere che le misure di cui in premessa relative a nuovi finanziamenti di importo limitato concessi a favore di PMI, persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, associazioni professionali e società tra professionisti, agenti e subagenti di assicurazione e broker, si applichino retroattivamente a tutti i predetti soggetti che in conseguenza dei provvedimenti adottati per far fronte all'emergenza da Covid-19, hanno stipulato nuovi finanziamenti bancari garantiti dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, riconoscendo agli stessi l'innalzamento dell'importo del finanziamento a 30.000 euro e l'innalzamento della durata del finanziamento a 10 anni.

G/1829/2/6

DAMIANI, PEROSINO, RIZZOTTI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in titolo disciplina una complessa operazione finanziaria che si innesta nell'azione di rilancio e ricapitalizzazione della Banca popolare di Bari (BPB) che rappresenta, con le sue oltre 350 filiali, 9 miliardi di raccolta, 14 di attivo e 3.300 dipendenti, 70.000 soci, la più grande popolare rimasta in Italia, dopo quella, di Sondrio e la banca di sistema più importante del Mezzogiorno;

in buona sostanza, vengono attribuiti a Invitalia (l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, una società per azioni quotata integralmente partecipata dallo Stato) uno o più contributi in

conto capitale, fino a 900 milioni di euro nel 2020, interamente finalizzati al rafforzamento patrimoniale

della società Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale - MCC che a sua volta potrà promuovere attività finanziarie e di investimento, anche a sostegno delle imprese nel Mezzogiorno, anche mediante

l'acquisizione di partecipazioni al capitale di banche e società finanziarie;

dopo queste operazioni realizzate da MCC, è prevista la possibilità di scindere MCC e costituire una nuova società, a cui sono assegnate attività finanziarie e di investimento e partecipazioni acquisite da

banche e società finanziarie. Le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della società così costituita sono attribuite, senza corrispettivo, al Ministero dell'economia e delle finanze;

considerato che:

appare necessario tutelare il valore patrimoniale delle esistenti interessenze azionarie nel caso di ricorso all'acquisizione di partecipazioni di cui al comma 1 del provvedimento in esame;

il Governo ha in più occasioni affermato che detto provvedimento è anche adottato per garantire la piena operatività sul territorio di alcune banche nel Mezzogiorno, in particolare la Banca Popolare di Bari;

aumenti di capitale fortemente diluitivi si sono dimostrati, anche nel recente passato, fortemente penalizzanti nei confronti dei piccoli azionisti;

considerato infine che, da sempre, detti piccoli azionisti rappresentano i clienti più fidelizzati delle banche popolari nei territori di riferimento e che di conseguenza la penalizzazione dei relativi diritti

patrimoniali si è sempre riflessa in un grave danno per la credibilità commerciale degli istituti comportando di conseguenza distruzione di valore,

impegna il Governo:

a dare puntuali disposizioni a Invitalia affinché i termini e le modalità degli eventuali aumenti di capitale che verranno sottoscritti dalla Banca del Mezzogiorno non pregiudichino in maniera significativa le esistenti compagnie azionarie e siano pertanto effettuati, nel limite possibile, in misura non inferiore al valore nominale delle azioni in circolazione.

G/1829/3/6

FERRO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI

Il Senato,

in sede di discussione dell'A.S. 1829, la diffusione dell'epidemia da Covid-19 ha causato un forte e progressivo indebolimento economico di im-

prese e famiglie, registrando una sensibile contrazione della capacità di spese di queste ultime,

impegna il Governo:

ad adottare il cosiddetto "fattore famiglia" ovvero norme ad hoc per mettere al centro la maternità e la paternità in tutte le fasi della vita agevolando i nuclei famigliari, duramente colpiti dal Covid -19, nell'affrontare le difficoltà di generare, crescere ed educare i figli;

a prevedere un assegno di natalità per le future mamme, già dai primi mesi di gravidanza, a introdurre la gratuità dei servizi di nido per le coppie meno abbienti:

a prevedere sostegni alle famiglie monogenitoriali, le famiglie con orfani, quelle numerose, e sussidi pubblici per il diritto allo studio;

ad inserire in ogni struttura scolastica, almeno per il prossimo anno un sostegno psicologico che supporti gli studenti della scuola dell'obbligo, nel superare numerose ansie e paure causate dal Covid-19;

a prevedere riduzioni se non sospensione dei biglietti d'ingresso a giardini zoologici, parchi giochi, stabilimenti, musei, gallerie, nella stagione estiva 2020;

a prevedere l'aumento del congedo parentale dai 30 ai 40 giorni e che la speciale retribuzione a cui si ha diritto nei giorni di congedo, sia aumentato al 75 per cento

a rendere compatibili il bonus baby-sitting con il congedo parentale;

ad aumentare il contributo alle famiglie per il pagamento di vacanze in Italia nella misura di 150 euro per ciascun componente del nucleo familiare.

G/1829/4/6

FERRO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI

Il Senato in sede di discussione dell'A.S. 1829,

il decreto in esame non contiene sufficienti misure di liquidità per alcune realtà e settori, come quello dello spettacolo, che per i costi di gestione che sono chiamati a sostenere, rischiano il collasso, e tra questi l'Arena di Verona,

impegna il Governo:

a prevedere per l'Arena di Verona la capienza di 3.000 spettatori massimi e non 1.000 attualmente previsti, in quanto la capienza normale è di 13.500 spettatori, dispone di 20 cancelli per l'afflusso ed il deflusso e ha già approntato uno specifico, analitico e dettagliato protocollo sanitario;

ad evitare la decurtazione del 40% del Fondo Unico per lo spettacolo, almeno per il 2020;

a rivedere la ripartizione del fondo per le emergenze di 245 milioni di euro creato dal MIBACT destinando una quota maggiore alla Fondazione Arena, la maggiormente colpita dalla pandemia. Infatti la cancellazione del Festival estivo ha determinato una perdita di circa 27,7 milioni di euro di incassi e la perdita di circa 5 milioni di euro di marginalità.

G/1829/5/6

FERRO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI

Il Senato in sede di discussione dell'A.S. 1829,

nonostante il titolo del decreto in esame preveda misure in materia di "accesso al credito", per parrocchie, associazioni e una parte del terzo settore, infatti, non sono previsti specifici interventi di natura fiscale;

impegna il Governo:

ad estendere gli interventi previsti dal decreto legge 19 maggio 2020, Titolo VI misure fiscali n. 119, anche alle Parrocchie, alle associazioni e agli enti del Terzo settore.

G/1829/6/6

CONZATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali»,

premesso che:

l'epidemia da COVID-19 ha avuto e sta avendo forti ripercussioni non solo sulla salute dei cittadini, ma anche e soprattutto sul tessuto economico-produttivo del Paese, anche a causa delle misure restrittive che si è reso necessario adottare per contrastare la diffusione dei contagi;

un recente rapporto stilato da Cerved mostra che alla fine dell'anno un significativo numero di imprese nel nostro Paese, al netto delle differenti caratteristiche dei singoli settori economici e con speciale riguardo al comparto del turismo, dell'automotive e dei trasporti, si troverà ad avere un patri-

monio netto negativo, e ciò comporterà riflessi inevitabilmente anche sulla classificazione dei prestiti concessi ad esse dalle banche;

le perdite causate dalla contrazione economica avranno riflessi trasversali in quasi tutti i settori, registrandosi altresì in tutte le regioni, ponendo così forti dubbi sulla solidità della ripresa futura e sulla possibilità di recuperare i livelli di fatturato a partire dal 2021,

considerato che:

nonostante le preziose misure adottate dal Governo al fine di garantire la liquidità indispensabile alle imprese per poter mettere in piedi una vera ripartenza, ancora molto dovranno fare le istituzioni per assorbire le conseguenze negative della crisi e supportare i settori che più ne hanno risentito;

come indicato anche nel rapporto sopra citato, una delle più grandi sfide che il Governo e la politica nel suo complesso si trovano davanti è quella di evitare il più possibile che le nostre imprese falliscano, scongiurando così i rischi di ampliare gli effetti negativi scatenati dall'epidemia, di prolungare la durata dello shock e di coinvolgere anche quei settori che hanno reagito meglio alla crisi,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure necessarie al fine di consentire alle imprese, che hanno subito una riduzione dei ricavi superiore al 20 per cento a causa dell'eccezionale situazione economica venutasi a creare a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di poter iscrivere i costi, correlati ai mancati ricavi dipendenti dalle circostanze emergenziali e che hanno generato tali perdite, al 31 dicembre 2020, in un apposito conto dell'attivo, quale onere pluriennale da ammortizzare.

G/1829/7/6

CONZATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali»,

premesso che:

l'epidemia da COVID-19 sta seriamente mettendo a dura prova la tenuta del tessuto produttivo, industriale e commerciale dell'Italia, e non sono ancora scongiurati i rischi di un fallimento sistemico che sarebbe in grado

di colpire trasversalmente le imprese e di porre a repentaglio la stabilità del complessivo sistema Paese;

considerato che:

recentemente il Legislatore è intervenuto per differire l'entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al 1 settembre 2021, al fine di consentire una maggiore cornice temporale ai cittadini e alle imprese per adeguarsi alle novità normative introdotte;

è tuttavia palese che l'attuale impianto del diritto concorsuale non è idoneo a gestire una crisi sistemica della portata di quella a cui stiamo assistendo, rendendosi necessari allora interventi ad hoc per supportare meglio non solo le imprese ma anche i cittadini in difficoltà, e garantire loro più stabilità possibile pur in un momento di estrema precarietà come questo;

a tal proposito, è urgente predisporre interventi che prevedano, tra l'altro, l'incentivo a potenziare istituti come quelli attinenti al sovraindebitamento, allo scopo di concentrare il più possibile in un'unica procedura tutte le controversie generate dalla situazione emergenziale, evitando così il proliferare dei tempi e dei costi del contenzioso ed agevolando altresì una più pronta ripartenza al debitore,

impegna il Governo:

ad adottare tutti gli interventi necessari per estendere e agevolare l'applicazione dello strumento della gestione della crisi da sovraindebitamento, di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, anche al fine di supportare maggiormente i cittadini che si troveranno a far fronte alle difficoltà debitorie create o alimentate dalla crisi economica scaturita dall'emergenza epidemiologica da COVID-19

G/1829/8/6

COMINCINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali»,

premesso che:

l'articolo 9 del presente decreto, così come modificato in occasione dell'esame in prima lettura alla Camera dei deputati, proroga di 6 mesi i termini

di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione che abbiano già conseguito l'omologa da parte del Tribunale, nonché degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore;

con riguardo ai procedimenti dei concordati preventivi e per l'omologa degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020, invece, è riconosciuta al debitore la possibilità di ottenere dal Tribunale un ulteriore termine per elaborare un nuovo piano o una nuova proposta di concordato o un nuovo accordo di ristrutturazione (comma 2), ovvero di presentare documentazione idonea a modificare unilateralmente i termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta e nell'accordo (comma 3);

nei concordati in bianco sono concesse ulteriori proroghe dei termini di deposito delle proposte, motivate espressamente con riferimento all'emergenza (commi 4 e 5), non trovando così applicazione i termini ordinari normalmente vigenti (comma 5-ter);

le modifiche introdotte alla Camera hanno inoltre previsto la possibilità per il debitore di rinunciare alle procedure già avviate, sostituendole con la predisposizione di piani attestati di risanamento (comma 5-bis),

considerato che:

resta preclusa alle imprese la rimodulazione delle scadenze del debito fiscale già definito in concordato e oggetto della c.d. rottamazione fiscale-ter (sgravio di penalità ed interessi e rimodulazione dei termini di pagamento ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119), e ciò anche per le imprese ammesse al concordato in continuità aziendale ai sensi dell'art. 186-bis della legge fallimentare;

le imprese, anche in relazione alla sospensione dei cantieri provocata dalle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, non hanno liquidità e conseguentemente non possono far fronte agli adempimenti già previsti dal concordato;

la dilazione di 6 mesi di cui al comma 1 del suddetto articolo 9 per gli adempimenti previsti dal concordato preventivo non appare assolutamente sufficiente ad evitare il rischio fallimento di aziende che prima della crisi erano in ripresa e dunque lasciavano prevedere un tendenziale equilibrio gestionale;

si tratta di agire per preservare, contemporaneamente, da una parte la ricchezza nazionale costituita dal patrimonio delle aziende che verrebbe svalutato con il fallimento e, dall'altra, l'effettività delle entrate fiscali dovute da queste medesime aziende e dall'indotto,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di impartire direttive alla Agenzia delle entrate ed alla Agenzia delle entrate-Riscossione affinché le imprese ammesse al concordato in continuità aziendale abbiano la possibilità, invariato il privile-

gio, di accedere ad una rimodulazione del debito fiscale, in attesa di uno specifico intervento normativo.

G/1829/9/6

MONTANI, SIRI, SAVIANE

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in titolo, al Capo IV, contiene speciali disposizioni fiscali e contabili per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza pandemica da COVID-19;

a seguito delle necessarie misure di contenimento migliaia di imprese, liberi professionisti e lavoratori autonomi hanno registrato una considerevole carenza di liquidità, nonché un'inevitabile e drastica riduzione dei loro proventi;

sebbene discutibile nel merito, la semplice proroga di taluni versamenti e adempimenti fiscali appare non sufficiente e risolutiva per una categoria di professionisti che ha visto crescere esponenzialmente la tassazione a loro carico nell'ultimo anno;

in particolare, a seguito delle innovazioni normative della Legge di Bilancio 2020 (articolo 1, comma 692, legge n. 160 del 2019) che, pur mantenendo in vigore la tassa unica (cosiddetta flat tax) al 15 per cento per le partite Iva il cui fatturato non superi i 65 mila euro annui, ha di fatto provocato due evidenti circostanze, ovvero la riduzione dei beneficiari dal regime agevolativo, e scoraggiato altrettanti dalla fruizione della tassa unica;

ancor più grave, è la decisione del Governo di aver abolito la disposizione introdotta con la Legge di Bilancio 2019 che istituiva, a decorrere da quest'anno, un regime di favore per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, con redditi compresi tra 65.001 euro e 100 mila euro, un'imposta sostitutiva di Irpef, addizionali regionale e comunale e Irap, con l'aliquota del 20 per cento;

a riprova della miope e mancata scelta in ordine economico, fiscale e tributario presa da questo Governo, è la diffusione in questi giorni dei dati sulle nuove aperture di partite Iva, una contrazione palese e allarmante dei numeri; infatti, nei primi tre mesi del 2020 sono state aperte 158.740 nuove partite Iva ed il confronto con il corrispondente periodo dello scorso anno registra una flessione del 19,7 per cento. Per gennaio e febbraio, quindi prima dell'emergenza epidemiologica, la diminuzione di nuove aperture pari all'8

per cento, è imputabile alle restrizioni del governo sul regime della flat tax al 15 per cento,

impegna il Governo:

a riconsiderare, al netto delle posizioni ideologiche che hanno ispirato le scelte testé descritte, la reintroduzione nel primo provvedimento d'urgenza utile dell'estensione del regime agevolativo per le partite IVA con fatturato fino a 100.000 euro prevedendo, al contempo, un'aliquota del 20 per cento sulla parte eccedente, e l'estensione ai redditi da lavoro dipendente (cosiddetta «flat tax per le famiglie»), proponendo un'imposta con aliquota al 15 per cento, al fine di garantire maggiore liquidità anche attraverso la riduzione della pressione fiscale.

G/1829/10/6

MONTANI, SIRI, SAVIANE

Il Senato,

premessi che:

il sostegno alle esportazioni italiane, di per sé strategico in tempi ordinari, è divenuto una componente essenziale del processo di rilancio dell'economia del nostro Paese, alle prese con uno shock complesso di origine esogena, che si è abbattuto tanto sulla domanda quanto sull'offerta aggregata;

in questo contesto, il provvedimento al vaglio del Parlamento assegna alla SACE una delicatissima funzione, dilatandone fortemente la facoltà di offrire garanzie alle aziende che fanno credito agli esportatori, con alle spalle la copertura dello Stato;

a fronte della maggiore ampiezza finanziaria del montante massimo dei crediti all'esportazione assicurati da SACE con la copertura dello Stato, non è chiaro in che modo e con quali risorse l'erario provvederebbe all'eventuale ripiano delle perdite subite dalle aziende che erogheranno il credito agli esportatori;

è conseguentemente della massima importanza che il Parlamento venga aggiornato sull'esito dell'applicazione di queste misure di sostegno, al fine di poterne valutare tempestivamente l'eventuale adeguamento qualora si rivelino insufficienti, inefficaci o finanziariamente insostenibili,

impegna il Governo:

ad inviare alle Camere con cadenza bimestrale il rendiconto contabile completo delle operazioni di assicurazione dei crediti all'esportazione effettuate sulla base delle disposizioni del provvedimento in esame.

G/1829/11/6

MONTANI, SIRI, SAVIANE

Il Senato,

premesso che:

in conseguenza delle misure emergenziali che è stato necessario adottare per il contenimento ed il contrasto del diffondersi del virus COVID-19, le imprese dei vari settori produttivi accusano eccezionali difficoltà finanziarie, in primo luogo di liquidità;

nonostante la denominazione «Decreto Liquidità» questa non corrisponde all'effettivo contenuto del provvedimento, che infatti non reca contributi e sostegni diretti alle varie attività imprenditoriali in crisi, soprattutto per quanto riguarda l'agricoltura; in questo provvedimento non abbiamo visto interventi volti a rafforzare il nostro sistema produttivo per renderlo più resiliente ed efficiente nell'affrontare ulteriori crisi;

per supportare le imprese del territorio sarebbe opportuno realizzare una specifica modalità di adeguamento ai principi contabili dell'armonizzazione dei bilanci pubblici limitatamente alla concessione di anticipazioni agli strumenti finanziari regionali costituiti attraverso gestioni fuori bilancio, visto che questi ultimi rappresentano una modalità molto efficace con cui le Regioni possono intervenire a supporto del sistema economico nell'attuale situazione di difficoltà conseguente all'emergenza COVID-19.

l'eccezionalità dell'emergenza richiede, infatti, soluzioni conformi e coerenti per tipologia e dimensioni e giustifica l'adeguamento dei principi contabili per consentire alle Regioni di utilizzare in maniera proficua la propria liquidità;

si dovrebbe consentire la messa a disposizione degli strumenti finanziari di anticipazioni per le quali è prevista la restituzione al bilancio regionale, prevedendo che l'accertamento della restituzione delle anticipazioni avvenga nell'esercizio stesso in cui le stesse sono state concesse e derogando, quindi, alla necessità di individuare una copertura «per competenza» all'operazione; in tal modo sarebbe possibile incrementare le dotazioni finanziarie degli strumenti finanziari in misura più adeguata alle tipologie di richieste di intervento che arrivano dal sistema produttivo e che riguardano principalmente le esigenze di liquidità del sistema stesso;

a normativa vigente il bilancio regionale è già nelle condizioni di «anticipare» somme agli strumenti finanziari (Fondo di rotazione in agricoltura, FRIE...) in modo che le stesse siano immesse velocemente nella liquidità delle imprese. L'operazione è realizzata all'origine «in pareggio di bilancio», senza aspettare cioè l'effettiva restituzione dell'anticipazione, a condi-

zione tuttavia sia previsto che gli strumenti restituiscano l'anticipazione al bilancio entro l'anno,

impegna il Governo:

a prevedere, limitatamente alle gestioni fuori bilancio, in via straordinaria e temporanea e al fine di far fronte alle conseguenze dell'emergenza sanitaria in corso, la sopramenzionata deroga ai principi contabili di armonizzazione dei bilanci pubblici, in materia di accertamenti ed impegni che, allo stato attuale, inibiscono l'impiego delle liquidità delle Regioni, per realizzare in tal modo anticipazioni finanziarie a favore degli strumenti finanziari con salvaguardia del pareggio di bilancio, pur prevedendo che il rientro delle anticipazioni avvenga in esercizi successivi. Questo permetterebbe di «liberare» l'impiego liquidità di cassa delle Regioni altrimenti ingessate e di alimentare conseguentemente strumenti per il sostegno delle necessità di liquidità delle aziende, anche del settore agricolo, supportando efficacemente il sistema produttivo nell'attuale emergenza epidemiologica.

G/1829/12/6

MONTANI, SIRI, SAVIANE

Il Senato,

premesso che:

la crisi economica connessa alle misure restrittive adottate dal Governo per contrastare e contenere la diffusione del COVID-19 ha colpito sostanzialmente tutti i settori economici e produttivi del nostro Paese, e le professioni ordinistiche non ne fanno eccezione;

il comparto degli studi professionali coinvolge più di due milioni di professionisti, impiega circa 900.000 lavoratori, tra collaboratori e dipendenti, e produce un volume d'affari di circa 210 miliardi di euro. Molti hanno visto in questi giorni incrementare drasticamente il loro carico di lavoro, soprattutto nel settore di assistenza fiscale ai contribuenti, al fine di orientarli al meglio nei confronti delle numerose misure adottate dal Governo come prima risposta alle conseguenze economiche dell'emergenza sanitaria;

già con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si è assistito, nella predisposizione degli strumenti di sostegno economico e fiscale, ad una differenza di trattamento, seppur in alcuni casi coerente, delle categorie in questione;

nello stesso decreto oggetto di conversione, l'iter parlamentare ha consentito di rimuovere alcune incongruenze legate all'accesso dei professionisti, anche in forma associata, alle ulteriori misure adottate;

considerato che:

l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, esclude espressamente i «professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria» dall'accesso al contributo a fondo perduto riconosciuto a soggetti esercenti attività di impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA e che nel mese di aprile abbiano registrato un calo del fatturato di oltre un terzo rispetto a quello di aprile 2019;

le rimostranze nei confronti di quest'ultima esclusione si sono sollevate da tutti gli organi di rappresentanza degli ordini professionali, al punto che i rappresentanti dei Consigli nazionali dei commercialisti e dei consulenti del lavoro hanno disertato, per dimostrare il loro dissenso, l'importante riunione indetta dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate avente ad oggetto proprio le modalità di attuazione della disposizione sui contributi a fondo perduto,

impegna il Governo

a provvedere tempestivamente, nell'iter di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ad estendere anche alle professioni ordinistiche le tutele approntate per gli esercenti attività di impresa e lavoratori autonomi, sì da non incorrere in discriminazioni ingiustificate che possano originare tensioni sociali assolutamente da scongiurare.

G/1829/13/6

MONTANI, SIRI, SAVIANE

Il Senato,

premessi che:

secondo il questionario condotto dalla Commissione d'inchiesta parlamentare sul sistema creditizio non hanno avuto alcun esito la metà dei finanziamenti alle imprese fino a 25 mila euro (ora elevati a 30 mila dopo l'esame in sede referente) ed il 75 per cento di quelli fino a 800 mila;

se dunque il decreto in esame sembra aver fallito il suo principale obiettivo, si teme ancor di più per tutte quelle realtà e quei settori che ancora non sono stati contemplati nella iniezione di liquidità e che, per i costi di gestione da sostenere e le misure di contenimento, rischiano il collasso;

tra questi, si evidenzia il caso dell'Arena di Verona, teatro all'aperto dalla capienza di 13.500 persone, limitato, per effetto dell'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio scorso, ad accogliere il numero massimo di 1.000 spettatori;

il teatro si era già attivato per assicurare, con protocolli sanitari e misure di distanziamento sociale, una capienza di 3 mila persone, il limite posto dall'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri rischia di trasformarsi per l'Arena - che si ricorda rappresenta per il territorio una fetta sostanziosa della propria economia con quasi 500 milioni di euro di indotto annuale - in un vero e proprio default,

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile iniziativa anche di carattere finanziario al fine di superare le criticità esposte in premessa.

G/1829/14/6

MONTANI, SIRI, SAVIANE

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame, nel fronteggiare una crisi epidemiologica senza precedenti, prevede all'articolo 1 delle misure temporanee per assicurare la necessaria liquidità alle imprese, con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19;

le norme contenute nel Decreto Liquidità prevedono per i prestiti concessi alle PMI e garantiti da SACE S.p.A. commissioni agevolate e interessi inferiori a quelli previsti per finanziamenti non coperti da garanzia, ma in un momento in cui alcune realtà produttive lottano per la sopravvivenza anche questi costi, seppur più favorevoli rispetto alle normali condizioni bancarie, possono creare delle difficoltà;

come evidenziato da Bankitalia le risorse che il Paese prenderà in prestito dovrebbero essere utilizzate in modo efficiente per affrontare l'emergenza e avviare la ripresa, e dovrebbero essere concentrate sui soggetti più colpiti, con misure di carattere temporaneo. Questo perché oltre al rischio di mancata restituzione dei prestiti, con il conseguente intervento dello Stato per coprire gli insolventi, i conti pubblici relativi al 2020 potrebbero risentire dell'eventuale illiquidità dei contribuenti al momento di compensare quanto non versato in questi mesi per lo stop delle contribuzioni in scadenza durante il periodo di lockdown. Una «parte delle perdite subite dalle imprese» non sarà «recuperabile» e non tutti i debiti (assistiti da garanzie pubbliche) accesi saranno immediatamente ripagati al termine dell'emergenza sanitaria. Pertanto, compatibilmente con le condizioni generali dei conti pubblici, Bankitalia ha suggerito che alla concessione di garanzie vengano affiancati trasferimenti diretti alle imprese da parte dello Stato. Questo tipo di intervento finora non è purtroppo stato attivato e l'imposizione di costi anche sull'erogazione di una

liquidità a «debito» non consentirà alle imprese di risollevarsi, con l'inevitabile conseguenza che, ove l'azienda non riuscirà a pagare le rate del prestito garantito da SACE S.p.A. verrà messa in sofferenza con l'immediata chiusura di tutte le altre linee di credito attivate dalla banca: in poco tempo, quindi, un'azienda verrebbe rincorsa contemporaneamente dai creditori privati e dallo Stato, con quest'ultimo che giuridicamente e contrattualmente avrà la precedenza, anche a danno delle stesse banche che vedrebbero così aumentate le proprie sofferenze. Lo Stato iscriverà ruolo quei debiti e le conseguenti azioni saranno molto più invasive poiché verranno messe in campo le agenzie per la riscossione,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere, per le esigenze illustrate in premessa e perlomeno le imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro beneficiarie del citato finanziamento, l'esonero dal pagamento degli interessi e di ogni altro onere accessorio, incluse le commissioni annuali per il rilascio della garanzia da parte di SACE S.p.A.

G/1829/15/6

MONTANI, SIRI, SAVIANE

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, reca misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

tuttavia il provvedimento in esame non contempla effettive ed adeguate misure volte al rilancio dell'economia del Paese, in particolare relativamente al ricollocamento lavorativo dei soggetti che hanno già perso la propria occupazione negli ultimi mesi durante l'emergenza da COVID-19 o comunque a rischio di perdita del proprio posto di lavoro;

ormai drammatica è la situazione in cui versano da mesi migliaia di cittadini, le loro famiglie, moltissime imprese ed altrettanti esercenti che hanno già chiuso la propria attività o sono prossimi alla chiusura definitiva e al fallimento per mancanza di adeguate misure di sostegno economico, ossia di quella «liquidità» con cui il provvedimento in esame è stato solo rinominato;

nonostante l'attuale gravissima situazione economica in Italia e il tasso di disoccupazione in preoccupante crescita, il Governo ha invece deciso di concedere a migliaia di immigrati irregolari in Italia un permesso di soggiorno temporaneo per cercare una occupazione lavorativa nel nostro Paese, anziché prevedere misure di ricollocamento lavorativo per quei cittadini che hanno perso la propria attività in questi ultimi mesi o sono a rischio di perdita del proprio posto di lavoro,

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile iniziativa, anche di carattere normativo, vista la grave situazione occupazionale del nostro Paese, per garantire prioritariamente il ricollocamento lavorativo dei cittadini che hanno perso la propria attività in questi ultimi mesi o sono a rischio di perdita del proprio posto di lavoro rispetto ad interventi di sanatorie a favore di immigrati irregolari presenti sul nostro territorio.

G/1829/16/6

MONTANI, SIRI, SAVIANE

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 41 del provvedimento reca disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale, estendendo la possibilità di riconoscimento di CIGO e CIGD, nonché di assegno ordinario, concessi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ai lavoratori assunti prima dell'entrata in vigore del cosiddetto decreto Cura Italia, ovvero nel periodo dal 24 febbraio al 17 marzo 2020;

ad oggi oltre 2 milioni di lavoratori devono ancora percepire il trattamento di integrazione salariale ed è allarme sul rischio che le risorse stanziolate dal Governo per la cassa integrazione siano insufficienti a coprire le reali necessità, con molte imprese che potrebbero esaurirla a breve dovendo attendere a settembre per riattivarla;

una soluzione potrebbe essere quella di ripensare alla modalità di utilizzo delle settimane autorizzate, prevedendo che le settimane di tutela richieste dal datore di lavoro da utilizzare in un determinato periodo di tempo, pur se attribuite a ciascuna unità produttiva, in sede di consuntivazione devono essere attribuite a ciascun lavoratore;

in tal modo, laddove al termine del periodo non dovessero essere fruiti le settimane autorizzate per tutti i lavoratori, si consente al datore di lavoro il diritto a richiedere una proroga per consentire la fruizione dell'intero sostegno al reddito per tutti i lavoratori, significa anche fugare ogni dubbio

di iniquità tra lavoratori, atteso che, anche in applicazione delle disposizioni governative (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri), la sospensione o la riduzione oraria dei lavoratori è avvenuta con tempi diversi in ragione dei reparti o settori aziendali ovvero in relazione all'utilizzo di altri strumenti individuali di origine contrattuale come le ferie o permessi;

peraltro, l'interpretazione che la tutela debba riguardare il singolo lavoratore è nella stessa ratio della disposizione che, a differenza di motivi di crisi economica o di riorganizzazione aziendale derivante da fattori produttivi o finanziari dell'impresa, introduce nella fase dell'emergenza sanitaria uno strumento specifico di sostegno al reddito dei lavoratori per i quali, per effetto del lockdown, si configura l'impossibilità sopravvenuta a ricevere la prestazione con conseguente sospensione delle reciproche obbligazioni inerenti il rapporto di lavoro,

considerato che:

tale interpretazione non genera ulteriori spese per la finanza pubblica, giacché l'intero periodo Indicato in relazione alle domande presentate è già finanziato e si tratterebbe di ridistribuire tutele già riconosciute ai lavoratori all'interno di uno stanziamento già previsto,

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile iniziativa per l'attuazione di quanto esposto in premessa.

G/1829/17/6

MONTANI, SIRI, SAVIANE

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento si propone di potenziare il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese, attraverso un sistema di regole e di procedure volte a garantire maggiore incisività e tempestività dell'intervento statale. A tal proposito, l'articolo 2, riformando il sistema della garanzia dello Stato sugli impegni assicurativi assunti dalla SACE e intervenendo sui compiti della stessa Società, che vengono estesi e potenziati, reca diverse disposizioni di interesse per il comparto della Difesa. Infatti, si attribuisce alla SACE S.p.A. - fermo restandone il ruolo di agenzia italiana per il credito all'esportazione - la funzione di concedere garanzie, assistite dalla controgaranzia dello Stato, sui finanziamenti alle imprese italiane, diverse da quelle sui rischi definiti di mercato, relative al settore dell'esportazione, privilegiando gli impegni nei settori strategici per l'economia italiana, nonché gli impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per l'Italia;

in particolare, con riferimento al settore della Difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato per l'anno 2020 a rilasciare la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A., su nuove operazioni deliberate nel corso del 2020, esclusivamente con controparte sovrana, nei limiti di cinque miliardi di euro in termini di flusso;

al riguardo, si rammenta che il decreto-legge n. 69 del 2013 ha inserito, nel Codice dell'ordinamento militare, l'articolo 537-ter, rubricato «Cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale», in cui per la prima volta è stata introdotta nell'ordinamento italiano la previsione di una forma di attività Government to Government svolta dallo Stato italiano nei confronti di altri Stati in materia di fornitura di materiali d'armamento. L'attuale formulazione dell'articolo 537-ter, come recentemente modificata dal decreto-legge n. 124 del 2019, consente al Ministero della difesa, nel rispetto della legge n. 185 del 1990, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'economia e delle finanze, di svolgere, per conto di altri Stati esteri con i quali sussistono accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare e tramite proprie articolazioni, attività contrattuale e di supporto tecnico-amministrativo per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale e per le correlate esigenze di sostegno logistico e assistenza tecnica, richiesti dai citati Stati;

le imprese italiane coinvolte nella produzione e nella fornitura a Paesi esteri sono a loro volta assistite sia dall'assicurazione, fornita dalla SACE, dei crediti che esse maturano nei confronti dello Stato estero acquirente, sia da prestiti per gli investimenti produttivi che devono sostenere (tali risorse sono avanzate dalla Cassa depositi e prestiti),

impegna il Governo:

ad adoperarsi per garantire la tempistica di realizzazione degli investimenti, programmati nel corso del 2020, necessari per il mantenimento dell'efficienza dello strumento militare e la prosecuzione degli impegni internazionali assunti dalla Difesa, al fine di tutelare nella produzione e nella fornitura a Paesi esteri, le imprese italiane coinvolte, che rappresentano un volano per la crescita del Paese.

G/1829/18/6

MONTANI, SIRI, SAVIANE

Il Senato,

esaminato il decreto-legge n. 23 del 2020, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

premesso che:

Venezia è patrimonio dell'umanità ed è stata da sempre legata al suo porto; il porto di Venezia, infatti, occupa, fra diretto e indotto, oltre 92.000 persone di cui 21.000 dirette in porto, genera un fatturato di 21 miliardi di euro ed è il porto strategico di uno dei più importanti poli produttivi e industriali d'Europa, quello veneto e in parte quello lombardo, che assegna a Venezia un ruolo strategico determinante;

tuttavia, a causa della mancata approvazione del protocollo fanghi, il mancato dragaggio manutentivo dei canali della città e della laguna, rischia di bloccare le attività portuali e industriali, mettendo a rischio il futuro dei lavoratori;

nei primi giorni di febbraio scorso, il Governo annunciava che, dopo un lungo percorso durato più di tre anni, il protocollo fanghi era pronto, che l'istituto superiore della Sanità aveva dato l'ultimo parere e che mancava solo il decreto interministeriale con le firme dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

a tre mesi dall'annuncio non è stato ancora firmato il decreto interministeriale per poter avviare il piano di scavo per i fanghi presenti sui fondali di Venezia; il danno economico per Venezia per la mancata possibilità di attracco delle navi porta-contenitori ammonta a circa 50 milioni di euro annui;

le categorie sindacali dei lavoratori sono pronte a indire uno sciopero;

necessitano immediatamente le autorizzazioni per i dragaggi e per l'individuazione dei siti di conferimento dei sedimenti dragati; occorre intervenire tempestivamente per la manutenzione del canale dei Petroli e per lo scavo e ampliamento del canale Vittorio Emanuele III; tutto resta bloccato dalla mancata approvazione del protocollo fanghi presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

in questo momento di stasi di tutte le attività legate con il turismo, a causa della pandemia da COVID-19, il porto di Venezia e le attività delle imprese portuali rappresentano una risorsa indispensabile per la sopravvivenza della città di Venezia,

impegna il Governo:

ad adottare immediatamente le iniziative di competenza per completare l'iter di approvazione del protocollo fanghi e risolvere la questione dei dragaggi del porto di Venezia, e del conferimento dei sedimenti da dragare in idonei siti di recapito.

G/1829/19/6

MONTANI, SIRI, SAVIANE

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame, nel fronteggiare una crisi epidemiologica senza precedenti, si ripropone di sostenere il sistema produttivo del Paese e a tal fine il Capo II del decreto reca «Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19» e il successivo Capo IV prevede «Misure fiscali e contabili» a sostegno di quei soggetti per i quali le vigenti misure di contenimento della diffusione del COVID-19 hanno inciso sulla liquidità;

la regione Veneto è stata fortemente colpita dall'emergenza COVID-19, e oggi il settore produttivo di quei territori, da sempre locomotiva del Paese, chiede un piano straordinario per ripartire attraverso sgravi fiscali, investimenti e un taglio netto alla burocrazia;

Confindustria ha inquadrato lo stato dell'arte di 546 aziende venete alle prese con i pesanti effetti collaterali dell'epidemia da nuovo coronavirus, tra smart working, crollo dei fatturati, timori per il futuro e condizioni minime per pensare alla ripartenza: circa l'86 per cento delle imprese consultate ha registrato un rallentamento della domanda di beni e servizi dall'inizio dell'emergenza COVID-19, oltre il 67 per cento a causa del lockdown ha registrato un calo del fatturato del 30 per cento per metà delle imprese e più del 50 per cento per un quarto delle aziende monitorate (<https://mattinopadova.gelocal.it/regione/2020/04/21/news/covid-19-e-aziende-credito-e-liquidita-unic-antidoti-alla-sfiducia-1.38745397>) così come si registra a Venezia e Rovigo un crollo del 30 per cento per il distretto calzaturiero e del 25 per cento per quello agroalimentare (<https://www.rainews.it/tgr/veneto/video/2020/05/ven-Coronavirus-crisi-imprese-industrie-Confindustria-Venezia-Rovigo-Marinese-75fe26e9-fe96-4f93-954c-101fbfed73bc.html>);

l'istituzione di una Zona Economica Speciale nella regione Veneto, che ricomprenda tutta l'area industriale e portuale veneziana fino alla provincia di Rovigo, oltre a favorire una rapida ripresa del settore produttivo dell'intero territorio consentirebbe il recupero di 385 ettari di ex fabbriche oggi quasi in stato di abbandono, con enormi vantaggi anche per le entrate dello Stato;

in Italia un'accelerazione alla realizzazione delle ZES si è registrata con l'emanazione del decreto-legge n. 91 del 20 giugno 2017, il cosiddetto «Decreto Mezzogiorno», che ha previsto l'istituzione di Zone Economiche Speciali (ZES) connettendo zone a vocazione industriale/logistica con aree portuali di rilevanza nazionale ed internazionale, dislocate esclusivamente nelle regioni del Mezzogiorno. In particolare, la nuova legge ha introdotto regimi fiscali agevolati e misure di semplificazione burocratica e amministrativa per le aree del Paese meno sviluppate e in transizione - come definite dal-

la normativa europea - e, con l'entrata in vigore del successivo Regolamento attuativo del 5 gennaio 2018, n. 12, recante istituzione di Zone economiche speciali, si prevede l'applicazione di tali misure in favore delle sole regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia con l'obiettivo di rilanciare la competitività dei porti di tali regioni, attraendo nuovi investimenti anche alla luce dell'aumento del traffico marittimo nel Mediterraneo; sul punto giova evidenziare che il trasporto per mare è considerato, in primis dall'Unione europea, come un settore peculiare per lo sviluppo dell'economia degli Stati membri e di conseguenza capace di contribuire alla crescita delle varie aree regionali e non solo di quelle maggiormente depresse. L'Italia data la sua configurazione geografica e i suoi numerosi porti si appresta, o comunque ha le potenzialità per diventare un polo importante nel mezzo dell'Europa, e tra i diversi programmi previsti per lo sviluppo di determinate aree geografiche, le ZES costituiscono una occasione da non lasciarsi sfuggire, una misura che si concentra proprio sulle aree portuali volendone potenziare lo sviluppo e l'attrattività degli investimenti;

negli ultimi 10 anni, la politica di coesione europea ha aiutato le regioni a riprendersi dallo shock della crisi economica, ma le disparità territoriali in campi come la disoccupazione e l'innovazione industriale sono aumentate invece di assottigliarsi. Anche per questo motivo, nel corso della quarantacinquesima Assemblea generale della Conference Peripheral Maritime Regions (CPMR) - tenutasi a Helsinki il 18-20 ottobre 2017 - e successivamente nel Consiglio dell'Unione europea su «Sinergie e semplificazione per la politica di coesione post-2020» del 15 novembre 2017, è emersa l'esigenza di sostenere con ogni mezzo la strategia UE per la crescita e l'occupazione. In particolare, al riguardo, si è osservato che le priorità della politica di coesione dovrebbero interessare prevalentemente o le aree dove aggiungono più valore o quelle dove sono più efficienti: proprio in base a questa linea è utile sostenere con forza la creazione di una ZES in un'area con solide strutture e grandi potenzialità industriali come quella della regione Veneto;

la finalità delle misure incentivanti è, infatti, quella di rilanciare gli investimenti strategici nelle aree portuali e retro-portuali del territorio veneto, per aumentare il livello occupazionale, incrementare l'attrattività delle zone interessate, creare nuovi modelli di produzione, anche attraverso una diversificazione economica, e, più in generale, un sistema che possa fungere da vera e propria leva per l'economia non solo di quel territorio ma di tutto il Paese;

l'articolo 1, comma 314, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020) prevede un incremento di autorizzazione di spesa al fine di rafforzare ed ampliare la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese e il successivo comma 316 della medesima norma introduce alcune misure volte a rafforzare la disciplina sulle Zone economiche speciali (ZES);

l'istituzione di una ZES nella regione Veneto si ripropone in definitiva di avviare una nuova forma di governo economico in quella specifica area geografica, consentendo che le procedure amministrative e di accesso

alle infrastrutture per le imprese che si insediano o già operano nel territorio, siano coordinate da un soggetto gestore in rappresentanza dell'Amministrazione centrale, della regione interessata e della relativa Autorità portuale, al fine di consentire una progettualità integrata di sviluppo e parallelamente di rilanciare la competitività dell'intera area portuale già oggi strategica per l'economia nazionale,

impegna il Governo:

a prevedere l'istituzione, eventualmente anche solo limitatamente alla durata dell'emergenza sanitaria in atto e per l'anno successivo, di una zona economica speciale nella regione Veneto, cui si applichi la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, al fine di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese già operanti in quell'area, nonché l'insediamento nel medesimo territorio veneto di nuove realtà produttive che oggi più che mai possono fungere da volano, grazie anche alla presenza di un'area portuale strategica, per la ripresa economica dell'intero Paese.

G/1829/20/6

MONTANI, SIRI, SAVIANE

Il Senato,

premesso che:

l'emergenza COVID-19 impone una rivalutazione degli istituti che ritardano, ingiustificatamente, l'entrata dei professionisti sanitari nel mondo del lavoro;

in tale prospettiva, il Parlamento ha già approvato il superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, stabilendo all'articolo 102 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che «il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia - Classe LM/41 abilita all'esercizio della professione di medico-chirurgo»;

ad avviso degli scriventi, un provvedimento di analogo contenuto dovrebbe essere considerato anche nei riguardi degli altri professionisti sanitari e, sicuramente, per i veterinari e i farmacisti, per i quali le modalità con le quali vengono svolti gli esami di abilitazione non garantiscono un appor-

to significativo alla preparazione e non trovano conseguentemente una valida giustificazione sul piano sanitario e giuridico,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative normative volte a rendere abilitante all'esercizio delle professioni di veterinario e di farmacista il conseguimento delle lauree magistrali, rispettivamente, in medicina veterinaria e in farmacia e farmacia industriale;

a valutare l'opportunità di estendere il superamento dell'esame in questione anche per le altre professioni sanitarie, tenuto conto dell'esigenza di evitare distinzioni e rafforzare la sinergia tra le professioni stesse nel superiore interesse alla tutela della salute pubblica.

G/1829/21/6

MONTANI, SIRI, SAVIANE

Il Senato,

premesso che:

valutate la finalità che il provvedimento intende perseguire con le misure di accesso al credito, vale a dire quelle di dare una iniezione di liquidità alle nostre imprese, duramente colpite in termini economici dalle decisioni del lockdown per contenimento dell'epidemia da COVID-19;

evidenziato che le pmi rappresentano circa l'80 per cento del tessuto produttivo italiano e che, a fronte di circa 4,3 milioni di imprese registrate dall'Istat, le richieste per operazioni di accesso al credito fino a 25.000 euro - ampliato a 30.00 euro nel corso dell'esame nelle Commissioni di merito - erano al 16 maggio scorso 184 mila euro;

ricosciuto che le misure recate dal decreto in esame sono indubbiamente insufficienti a sostenere la ripresa economica-produttiva delle nostre imprese, in primis perché si tratta di indebitamento e non già di crediti a fondo perduto;

ricordato che il Governo, con l'articolo 3 del decreto fiscale n. 129 del 2019, ha introdotto nuove norme contro le indebite compensazioni, prevedendo che la compensazione del credito d'imposta per importi superiori ai cinquemila euro sia possibile solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;

ritenuto che, in tale contesto di crisi del settore produttivo e di necessità per le imprese di liquidità reale a costo zero, la fruizione ritardata del credito d'imposta è oltremisura penalizzante,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di sospendere, con successivi propri provvedimenti di natura economica, l'efficacia della disposizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge fiscale n. 124 del 2019, richiamata in premessa, per tutto l'anno 2020.

G/1829/22/6

MONTANI, SIRI, SAVIANE

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, reca misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

il provvedimento dovrebbe recare disposizioni in materia di salute e di sostegno alle imprese colpite dall'emergenza da COVID-19, sebbene nei fatti non siano state previste adeguate misure a consentire l'effettivo rilancio dell'economia e molte imprese sono a rischio di chiusura definitiva e di fallimento;

nonostante la crisi epidemiologica, negli ultimi mesi gli sbarchi nel nostro Paese sono quadruplicati rispetto allo scorso anno ed infatti, secondo i dati ufficiali del Ministero dell'interno pubblicati sul sito istituzionale del medesimo, dal 1° gennaio al 22 maggio 2020 gli ingressi irregolari via mare sono stati 4.445, rispetto ai 1.361 dello stesso periodo del 2019;

nonostante i dichiarati risultati raggiunti con altri Paesi a livello comunitario e internazionale di disponibilità e collaborazione sul tema migratorio, tra cui l'Accordo sottoscritto a Malta nel settembre 2019, e sebbene il decreto interministeriale del 7 aprile scorso, c.d. Porti Chiusi, abbia definito i porti italiani non Place of Safety («luogo sicuro»), tuttavia gli arrivi illegali nel nostro Paese sono continuati senza sosta, intensificandosi soprattutto negli ultimi mesi, come hanno evidenziato diverse inchieste giornalistiche e alcuni Sindaci siciliani maggiormente interessati dagli sbarchi che hanno lamentato gravissime problematiche di carattere sanitario e di sicurezza sul loro territorio in conseguenza di tali ingressi;

le medesime problematiche dovute al numero crescente degli immigrati irregolari che entrano illegalmente nel nostro Paese sono state evidenziate altresì in altre Regioni di confine, interessate più da flussi di ingresso dalle frontiere terrestri;

quanto sopra comporta evidentemente gravissime conseguenze per le zone interessate non solo dal punto di vista sanitario e di sicurezza ma anche economico e ciò soprattutto in vista della prossima stagione turistica già fortemente penalizzata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

indubbiamente misure di sostegno alle imprese e di rilancio dell'economia e della produzione non possono prescindere da politiche coordinate di gestione dei flussi migratori,

impegna il Governo:

ad adottare nell'immediato le misure più opportune per impedire gli ingressi illegali di immigrati nel nostro Paese sia dalle rotte terrestri che marittime, in particolare per garantire adeguate condizioni di sicurezza dal punto di vista sanitario e di rilancio economico alle Regioni di confine ed anche per contrastare l'immigrazione clandestina e il traffico di esseri umani, ad esso notoriamente e strettamente connesso.

G/1829/23/6

MONTANI, SIRI, SAVIANE

Il Senato,

premesso che:

le misure previste dal decreto-legge in titolo sono finalizzate ad assicurare la necessaria liquidità ai soggetti più duramente colpiti dalla crisi pandemica;

le persone con disabilità, pur rientrando a pieno titolo tra i soggetti in questione, sono state completamente ignorate dal provvedimento in esame;

non sono stati tenuti in alcun conto gli appelli delle associazioni di categoria che hanno richiesto interventi solidi e strutturali, a partire dall'aumento degli importi della pensione/assegno di inabilità civile, il cui ammontare per l'anno 2020 è pari a 286,81 euro mensili;

con l'interpellanza urgente n. 2-00526 e con l'interrogazione a risposta immediata n. 5- 03498 il Gruppo Lega ha già sottoposto la questione all'attenzione del Governo, senza peraltro ricevere, in entrambe le occasioni, una risposta puntuale sul punto;

analoga sorte ha avuto l'ordine del giorno n. 9/2447-A/26, a prima firma dell'Onorevole Locatelli, sul quale il Governo ha reso sì un parere favorevole, ma con riformulazione: «a valutare l'opportunità di», che chiaramente

non è stata accettata perché dinanzi all'esigenza di dare tutela i diritti delle persone più fragili non c'è alcuna valutazione che tenga, né sotto il profilo economico, né men che meno sotto il profilo dell'opportunità;

l'importo di 286,81 euro è chiaramente incompatibile con la funzione assistenziale che il legislatore ha attribuito alle prestazioni sopra citate; è un importo irrisorio e irrispettoso che non garantisce un'adeguata tutela dei diritti delle persone con disabilità, e non assicura loro una vita dignitosa né in condizioni ordinarie, né men che meno nell'ambito di una crisi devastante come quella determinata dalla diffusione del virus COVID-19,

impegna il Governo:

ad incrementare gli importi delle pensioni di inabilità civile e dell'assegno di invalidità civile, al fine di garantire la necessaria liquidità alle persone con disabilità ed evitare che le stesse possano rimanere isolate e prive di adeguata tutela nell'ambito dell'attuale situazione di crisi.

G/1829/24/6

MONTANI, SIRI, SAVIANE

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, reca misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, nonché di proroga di termini amministrativi e processuali;

in particolare, gli articoli 36 e 37 del provvedimento all'esame recano misure di sospensione dei termini processuali e dei termini dei procedimenti amministrativi e disciplinari, rispettivamente all'11 ed al 15 maggio;

tuttavia, nella comunicazione della Commissione Ue del 17 aprile 2020 indirizzata alle autorità nazionali per garantire la continuità e la sicurezza delle procedure di rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi nei paesi di origine e transito nel contesto dell'attuale pandemia di Covid-19, viene in ogni caso specificato che le procedure di rimpatrio debbano continuare nella misura del possibile;

ancora la medesima comunicazione precisa che «occorre proseguire i lavori per il rimpatrio», «mantenere un'attiva cooperazione e stretti contatti con i paesi terzi in relazione all'identificazione, al rilascio di nuovi documenti e al rimpatrio dei loro cittadini» e che «i Paesi terzi continuano ad avere l'obbligo, a norma del diritto internazionale, di riammettere i propri cittadini»;

tuttavia, «o causa delle misure restrittive; si è ridotta anche la disponibilità del personale consolare di molti paesi terzi per le procedure di identificazione e di rilascio di nuovi documenti»;

l'articolo 15 della Direttiva 2008/115/CE del 16 dicembre 2008 stabilisce che il trattenimento è disposto per preparare il rimpatrio e/o effettuare l'allontanamento e debba essere mantenuto per il tempo necessario all'espletamento delle modalità di rimpatrio;

ai sensi del paragrafo 5 del suddetto articolo il trattenimento deve essere mantenuto per il periodo necessario ad assicurare che l'allontanamento sia perseguito e non oltre i sei mesi, salvo, ai sensi del successivo paragrafo 6, che l'operazione di allontanamento rischi di durare di più a lungo a causa dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi, nel qual caso il trattenimento può essere prolungato di ulteriori 12 mesi;

l'articolo 14, comma 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero fissa il termine massimo di trattenimento dello straniero all'interno del centro di permanenza per i rimpatri in 180 giorni, così come modificato dall'articolo 2 del decreto legge 113/2018, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132;

nonostante la crisi epidemiologica, negli ultimi mesi gli sbarchi nel nostro Paese sono quadruplicati rispetto allo scorso anno ed infatti, secondo i dati ufficiali del Ministero dell'interno pubblicati sul sito istituzionale del medesimo, dal 1 gennaio al 22 maggio 2020 gli ingressi irregolari via mare sono stati 4.445, rispetto ai 1.361 dello stesso periodo del 2019;

invece, secondo un recente rapporto del Garante delle persone private della libertà personale nei sette Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) continua a diminuire il numero delle presenze, che nell'ultima settimana;

sarebbero 195 contro le 204 della scorsa. Una tendenza che si conferma, «dovuta sia al minor numero di ingressi, sia alle mancate proroghe del trattenimento»;

impegna il Governo:

ad adottare ogni provvedimento ritenga più opportuno per prorogare i termini del trattenimento dei cittadini di paesi terzi irregolari presenti nel nostro Paese nei CPR ai fini dell'effettivo allontanamento onde assicurare l'espletamento delle procedure di identificazione e di rilascio di nuovi documenti per il rimpatrio ed una più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero.

G/1829/25/6

MONTANI, SIRI, SAVIANE

Il Senato,

premesso che:

il credito commerciale è una forma di credito che, al contrario di quelle tradizionali, non viene erogata da un soggetto specializzato (banche o società finanziarie) ma da aziende commerciali: si tratta di una dilazione di pagamento che l'azienda fornitrice concede all'azienda cliente. Di fatto, attraverso una dilazione di pagamento, il fornitore rinuncia alla disponibilità immediata di liquidità sostenendo quindi un costo che può configurarsi come un costo effettivo (ricorso al credito e conseguente pagamento degli interessi) o come un costo opportunità (impossibilità di utilizzare la liquidità per investimenti). L'azienda accetta di offrire una dilazione di pagamento, sostenendo di fatto un rischio, al fine di conseguire un vantaggio competitivo sui competitor;

la gestione dei crediti commerciali è un'attività tanto importante quanto complessa per la maggior parte delle aziende italiane. Infatti, i crediti commerciali rappresentano il 23 per cento del loro fatturato complessivo ed il 43 per cento delle vendite viene fatto a credito;

il credito commerciale è un tipo di credito che, al contrario di quelli tradizionali, non viene erogato da un soggetto specializzato (banche o società finanziarie) ma da aziende commerciali/industriali. Si tratta di una dilazione di pagamento che l'azienda fornitrice concede ad un'azienda cliente;

le aziende fornitrici offrono questo servizio, pur esponendosi al rischio di un mancato pagamento, per diverse ragioni. Prima tra tutte, il pagamento differito è una forma di garanzia nei confronti del compratore che, nel caso di prodotti difettosi, non pagherà una parte del debito.

Inoltre, in un contesto dove il canale bancario concede sempre meno prestiti, i crediti commerciali permettono di incrementare i ricavi limitando la propria esposizione finanziaria;

il 77,6 per cento dei fornitori italiani intervistati ha segnalato che spesso ci sono ritardi nel pagamento causati dalla carenza di liquidità. Si tratta di una percentuale ben al di sopra della media dell'Europa Occidentale (52,6 per cento),

impegna il Governo:

ad adottare iniziative di propria competenza al fine di potenziare ed estendere le possibilità di intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese con l'incremento della percentuale di copertura della garanzia diretta dall'80 al 90 per cento su operazioni finanziarie che includano anche

dilazioni concesse su crediti commerciali, al fine di sostenere il tessuto imprenditoriale del Paese.

G/1829/26/6

MONTANI, SIRI, SAVIANE

Il Senato,

premesso che:

la massiccia iniezione di liquidità tanto declamata ad oggi ancora non sembra aver prodotto i suoi effetti;

interventi di minor entità ma comunque significativi avrebbero potuto essere previsti nel provvedimento in esame, come ad esempio la sospensione temporanea della ritenuta d'acconto dell'8 per cento;

si ricorda in proposito, che l'art. 25 Dl 78/2010 convertito con legge 122 del 30 luglio imponeva la ritenuta d'acconto del 10 per cento ai beneficiari dei bonifici effettuati dai contribuenti per ottenere le detrazioni d'imposta per il risparmio energetico o per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Tale aliquota è stata prima ridotta al 4 per cento grazie alla Manovra 2011, per essere poi rialzata - portandola all'8 per cento - con la Legge di Stabilità 2015. Quindi, a partire dal 1° gennaio 2015, la ritenuta d'acconto è pari all'8 per cento;

il «sostituto di imposta», cioè il soggetto che opera la ritenuta e la versa all'erario non è però il committente dei lavori, ma le banche o le Poste alle quali arrivano i bonifici in accredito. Saranno dunque questi soggetti a dover rilasciare, a chiusura dell'anno fiscale, la certificazione della ritenuta effettuata;

in forza di tale normativa, nel momento in cui vengono accreditate le somme nelle banche o alle Poste italiane S.p.A. viene trattenuto un ammontare pari all'8 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa. L'introduzione vincolante ed erga omnes della fatturazione elettronica fa venire meno una delle principali motivazioni della ritenuta, rimanendo solo quella di anticipo di cassa a favore dello Stato sui futuri ricavi delle imprese. In definitiva, il permanere di meccanismi quali la ritenuta d'acconto sull'8 per cento in presenza della fatturazione elettronica configurerebbe la mera ed unica volontà da parte dello Stato di incamerare anticipazioni sulle legittime e costituzionalmente protette attività aziendali, disinteressandosi di ogni altra conseguenza, essendo venuta appunto meno la ragione principale alla base delle misure in parola; è opportuno, pertanto, al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di

prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, mettere in campo tutte le misure utili e attuabili nel breve periodo,

impegna il Governo:

a prevedere, attraverso l'adozione di ulteriori iniziative normative, la sospensione per gli anni 2020 e 2021 della ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari di cui all'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

G/1829/27/6

MONTANI, SIRI, SAVIANE

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge interviene a sostegno delle imprese in difficoltà a seguito dell'emergenza Coronavirus, con misure specifiche su quattro principali ambiti: accesso al credito, sostegno alla liquidità, all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti; misure finalizzate ad assicurare la continuità delle imprese; rafforzamento dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e degli obblighi di trasparenza in materia finanziaria; norme urgenti per il rinvio di adempimenti fiscali e tributari da parte di lavoratori e imprese;

premesso che nella fase più acuta dell'epidemia di coronavirus e all'apice della tempesta sui mercati finanziari le famiglie del nostro Paese hanno infatti depositato ben 16,8 miliardi di euro sui propri conti: una cifra più che triplicata (+254 per cento) rispetto ai 6,6 miliardi che avevano preso la stessa direzione nel marzo del 2019 e oltre quattro volte (+346 per cento) la media mensile registrata l'anno precedente;

il 21 maggio, ultimo scorso è stato segnato un record per il Btp Italia: 22,3 miliardi di collocazioni. L'asta più grande di sempre, anche per quota acquistata dal retail (72 per cento) e per richiesta degli istituzionali (19,6 miliardi). Agli occhi dei risparmiatori parrebbe esistere un rischio Italia post Covid-19 ed i piccoli investitori italiani hanno sottoscritto 383.966 firme ai contratti di acquisto, raccogliendo nel proprio conto titoli 13,998 miliardi di euro;

vi è però un'altra Italia, a cui è indispensabile garantire un salvagente per evitare che la situazione precipiti. Per chi ha infatti la necessità di avvalersi anche della più contenuta delle opportunità offerte dal sistema delle erogazioni dei finanziamenti, l'intenzione della maggioranza pare quella di velocizzare le procedure per i richiedenti in difficoltà attraverso l'autocerti-

ficazione, arrivando ad un importo massimo di 30.000 euro, con durata che passerà dagli attuali 6 anni massimo a 10 anni massimo;

per le posizioni che al 29 febbraio 2020 erano qualificate come esposizioni deteriorate tuttavia, i limiti all'accesso al finanziamento appaiono condizionati dalla qualunque pregressa segnalazione di rischio di cui alle banche dati dei sistemi creditizi Cerved, Crif, CAI. Considerato che gli effetti della crisi saranno lunghi e che per i finanziamenti in oggetto le garanzie offerte dallo Stato coprono il 100 per cento dell'importo erogato, parrebbe opportuno prevedere che per un certo periodo di tempo i finanziamenti concessi nell'ambito del c.d. «Decreto Liquidità» fossero «trattati» con eccezione rispetto agli indicatori di insolvenza, in modo tale da sterilizzare, fino alla scadenza della linea di credito concessa, le relative posizioni,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di disporre ogni idonea soluzione che permetta di sensibilizzare il sistema bancario a garantire l'immediata erogazione di finanziamenti previsti dal Decreto Liquidità anche in presenza di alcuni dei parametri ritenuti inidonei, eventualmente utilizzando le banche dati disponibili tramite Cerved.

G/1829/28/6

MONTANI, SIRI, SAVIANE

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 36 dispone la proroga dei termini processuali in materia di giustizia civile, penale amministrativa, contabile e militare;

il legislatore europeo, per mezzo del Regolamento Ue 2016/679 (c.d. GDPR), oltre ad introdurre nuovi principi, adempimenti e meccanismi di gestione in merito al trattamento dei dati personali applicabili su tutto il territorio dell'Unione europea, ha previsto, a carico delle imprese che pongano in essere violazioni del Regolamento stesso a vario titolo, ingenti sanzioni di natura amministrativa; Se per la fase successiva all'entrata in vigore del GDPR, non sussistono particolari dubbi interpretativi in merito all'applicabilità delle sanzioni, il discorso muta considerevolmente con riferimento alle violazioni del «vecchio» Codice della privacy (il decreto legislativo n. 196 del 2003 nella sua originaria formulazione) poste in essere prima del 25 maggio 2018. A tal proposito, lo stesso legislatore italiano si è preoccupato di prevedere una disposizione specifica riservata ai procedimenti già instaurati e di configurare, con ciò, un meccanismo di definizione agevolata degli stessi. A norma dell'articolo 18, comma 1, decreto legislativo n. 101 del 2018, infatti,

in deroga a quanto previsto dall'articolo 16, legge 24 novembre 1981, n. 689 (che, per i pagamenti di sanzioni in misura ridotta prescrive una riduzione «pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa»), per i procedimenti sanzionatori non ancora definiti «è ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari ai due quinti del minimo edittale» da effettuarsi entro novanta giorni. Si tratta, nello specifico, di una vera e propria oblazione amministrativa - che consente al soggetto interessato, su base esclusivamente volontaristica, di bloccare in itinere il procedimento sanzionatorio;

a legittimazione attiva ad usufruire della procedura in questione riguarderebbe, quindi per l'Autorità Garante, i soli contravventori che abbiano ricevuto, prima del 25 maggio 2018, l'atto con il quale sono stati notificati gli estremi della violazione o l'atto di contestazione immediata ex articolo 18 della legge n. 689 del 1981;

appare evidente la necessità che la norma prevedesse in origine un qualche avviso ai soggetti destinatari della sanzione, in modo da avvisarli che, in mancanza di una loro opposizione alla stessa, ne sarebbe conseguita l'ordinanza ingiunzione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di consentire fino al 31/12/2020 la facoltà di definizione agevolata delle violazioni in materia di protezione dei dati personali prevista dall'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo n. 101 del 2018 anche per i procedimenti in corso dalla data di pubblicazione del decreto legislativo n. 101 del 2018, dandone opportuna comunicazione ai soggetti nei cui confronti è pendente il procedimento amministrativo sanzionatorio.

G/1829/29/6

MONTANI, SIRI, SAVIANE

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento, al fine contenere le ricadute economiche e sociali determinatesi a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19, dedica l'intero Titolo IV ad una serie di misure fiscali a sostegno della liquidità di famiglie ed imprese prevedendo, tra l'altro, la sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria, e del relativo versamento dell'Iva, oltre alla sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi a carico dei contribuenti;

pur apprezzando lo sforzo di intraprendere specifiche disposizioni per aiutare le imprese in carenza di liquidità, ha tralasciato di approfondimento numerosi e consequenziali effetti generati dalle misure contenitive delle attività quotidiane lavorative di molti professionisti;

in particolare, fortissime preoccupazioni sono state manifestate dal comparto dello spettacolo, iscritti alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), molti dei quali con redditi annuali che non superano i 10.000 euro e che fanno dei proventi dell'utilizzazione delle proprie opere il loro unico mezzo di sostentamento;

oltretutto, visto che la qualificazione giuridica di tali proventi non pare esservi un orientamento consolidato e univoco in materia: ovvero, se da un lato, in quanto crediti pecuniari, non appaiono configurabili alla stregua di stipendi, salari o altre indennità da rapporto di lavoro o di impiego, con conseguente esclusione delle limitazioni di pignorabilità previste per legge, restano perfettamente e interamente pignorabili presso terzi ai sensi dell'articolo 111, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633 in materia di diritto d'autore;

il serio e concreto rischio che l'attivazione delle procedure esecutive nei confronti di suddetti soggetti rischierebbe di far trovare molti giovani professionisti in difficoltà economiche di sostentamento da beni di prima necessità,

impegna il Governo:

ad adottare, già nel prossimo provvedimento utile, disposizioni urgenti e derogatorie che dispongano l'impignorabilità dei crediti pecuniari, quantomeno con riferimento alle posizioni debitorie che i soggetti in questione assumono nei confronti della Pubblica Amministrazione e affidate all'Agenzia delle entrate, così da poter limitare gli eventuali pignoramenti e consentire la sopravvivenza di una categoria troppo spesso dimenticata dalle strategie di intervento pubblico.

G/1829/30/6

MONTANI, SIRI, SAVIANE

Il Senato,

premessi che:

in sede di esame referente dei provvedimenti è stata ampliata la portata finanziaria del sostegno che Sace è incaricata di fornire agli esportatori italiani, sia pure con la copertura dello Stato;

il trasferimento al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle competenze in materia di internazionalizzazione dell'economia italiana e sostegno alle esportazioni prima spettanti al Ministero

dello sviluppo economico ha comportato la definizione di nuovi equilibri tra le diverse amministrazioni dello Stato coinvolte;

se costituisce un vantaggio l'integrazione tra la rete diplomatico-consolare e i servizi di sostegno agli esportatori italiani garantita dalla nuova ripartizione delle funzioni, dall'altro deve essere ancora verificata la capacità del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di pianificare politiche di sostegno che soddisfino i criteri di compatibilità finanziaria;

una delle cause nel ritardo della emanazione del decreto Liquidità all'esame è stato, secondo quanto riportato a mezzo stampa, un braccio di ferro tra Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e Ministero dell'economia e delle finanze, conclusosi col compromesso di lasciar gestire a Sace, che resta in Cdp ma passa sotto l'indirizzo ed il coordinamento del Tesoro, l'operazione prestiti, in cambio di un rafforzamento di Sace nel campo dell'export e del sostegno alla internazionalizzazione delle imprese;

tale equilibrio stava per saltare durante la conclusione dei lavori in sede referente, con un emendamento che intendeva spostare dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale una quota degli apporti in titoli che costituiscono i 44 miliardi del patrimonio destinato di Cdp;

gli equilibri interni alla maggioranza non possono e non devono pregiudicare l'obiettivo principale del provvedimento, vale a dire far ottenere in tempi celeri liquidità alle imprese,

impegna il Governo:

a garantire il rapido accesso al credito per le imprese richiedenti senza rischiare una compromissione nella valutazione del credito medesimo a causa di accavallamento di funzioni e competenze tra diversi Ministeri, soprattutto alla luce della fase storica e congiunturale tanto delicata sia per il Paese che per le finanze dello Stato come quella attuale.

G/1829/31/6

MONTANI, SIRI, SAVIANE

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, reca misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

il provvedimento dovrebbe recare disposizioni in materia di salute e di sostegno alle imprese colpite dall'emergenza da COVID-19, sebbene nei fatti non siano state previste adeguate misure a consentire l'effettivo rilancio dell'economia del Paese, che tuttora versa in una gravissima crisi, aggravata, sia dal punto di vista sanitario che della sicurezza, anche dalla crescita esponenziale e senza controllo degli ingressi illegali attraverso i nostri confini terrestri e marittimi;

difatti, nonostante la crisi epidemiologica, negli ultimi mesi gli sbarchi nel nostro Paese sono quadruplicati rispetto allo scorso anno ed infatti, secondo i dati ufficiali del Ministero dell'interno pubblicati sul sito istituzionale del medesimo, dal 1° gennaio al 22 maggio 2020 gli ingressi irregolari via mare sono stati 4.445, rispetto ai 1.361 dello stesso periodo del 2019;

invece, secondo un recente rapporto del Garante delle persone private della libertà personale nei sette Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) continua a diminuire il numero delle presenze, che nell'ultima settimana sarebbero 195 contro le 204 della scorsa;

sono di tutta evidenza le gravissime conseguenze per le zone interessate da tali ingressi sia marittimi che terrestri ma in generale per tutto il Paese, non solo dal punto di vista sanitario e di sicurezza ma anche economico e ciò soprattutto per la sua promozione turistica in vista della prossima stagione estiva, già fortemente penalizzata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19,

impegna il Governo:

ad adottare politiche di coordinamento tra il sostegno ed il supporto alla ripresa economica del Paese e le criticità derivanti da un aumento esponenziale degli sbarchi, anche implementando la disponibilità e il numero dei Centri di permanenza per i rimpatri per garantire il trattenimento nelle medesime strutture dei cittadini extracomunitari il cui soggiorno o ingresso siano irregolari.

G/1829/32/6

CERNO, DE PETRIS

La VI° Commissione del Senato,

Premesso che:

- l'articolo 9 del provvedimento al nostro esame proroga di sei mesi i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione che abbiano già conseguito l'omologa da parte del Tribunale, nonché degli accordi di composizione della crisi e dei piani di ristrutturazione;

- con riguardo ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione ancora pendenti alla data del 23 febbraio 2020, è invece riconosciuta al debitore la possibilità di ottenere dal Tribunale un nuovo termine per elaborare *ex novo* una proposta di concordato o un accordo di ristrutturazione (comma 2), ovvero di optare per la modifica unilaterale dei termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta e nell'accordo (comma 3);

- nei concordati in bianco e negli accordi di ristrutturazione dei debiti sono concesse ulteriori proroghe dei termini di deposito delle proposte, motivate espressamente con riferimento all'emergenza (commi 4 e 5); termini che, in relazione al concordato in bianco, sono stati ulteriormente allungati con una modifica introdotta dalla Camera;

- un'altra modifica introdotta dalla Camera ha previsto la possibilità per il debitore di rinunciare a tali procedure già avviate sostituendole con la predisposizione di piani attestati di risanamento (comma 5-*bis*);

considerato che:

- resta preclusa alle imprese la rimodulazione delle scadenze del debito fiscale già definito in concordato e oggetto della cd. rottamazione fiscale ter (sgravio di penalità e interessi e rimodulazione dei termini di pagamento ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge n. 119 del 2018), e ciò anche per le imprese ammesse al concordato in continuità aziendale ai sensi dell'articolo 186-*bis* della legge fallimentare;

- le imprese, anche in relazione alla sospensione dei cantieri provocata dalle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, non hanno liquidità e conseguentemente non possono far fronte agli adempimenti già previsti dal concordato;

- la dilazione di 6 mesi di cui al comma 1 dell'articolo 9, del provvedimento al nostro esame, per gli adempimenti previsti dal concordato preventivo non appare assolutamente sufficiente ad evitare il rischio fallimento di aziende che prima della crisi erano in ripresa e dunque lasciavano prevedere un tendenziale equilibrio gestionale;

- occorre, dunque, agire per preservare, contemporaneamente, da una parte la ricchezza nazionale costituita dal patrimonio delle aziende che verrebbe svalutato con il fallimento e, dall'altra, l'effettività delle entrate fiscali dovute da queste medesime aziende e da quelle del rispettivo indotto;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di impartire direttive all'Agenzia delle entrate ed all'Agenzia delle riscossioni affinché le imprese ammesse al concordato in continuità aziendale abbiano la possibilità, invariato il privilegio, di accedere ad una rimodulazione del debito fiscale, in attesa di uno specifico intervento normativo.

G/1829/33/6

IL RELATORE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali,

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge, modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, dispone che SACE S.p.A., al fine assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid-19, conceda - fino al 31 dicembre 2020 - garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese;

considerato che:

il comma 2 dell'articolo 1, alla lettera n), prevede come condizioni della garanzia SACE che il finanziamento coperto dalla garanzia "deve essere destinato a sostenere i costi", tra l'altro, dei "canoni di locazione o di affitto di ramo di azienda", secondo la modifica introdotta in sede di conversione presso la Camera dei deputati;

l'articolo 1-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prevede che le richieste di nuovi finanziamenti garantiti da SACE, di cui all'articolo 1 del decreto legge in esame, siano integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, ma alla lettera c) del comma 1 del citato articolo 1-*bis*, nonostante il richiamo alla citata lettera n) dell'articolo 1, non sono previsti i finanziamenti per canoni di locazione e affitto di ramo di azienda, né si fa riferimento alla lettera n-*bis*) che introduce un'ulteriore condizione per la garanzia,

impegna il Governo:

nella predisposizione delle norme secondarie attuative dei due articoli citati, a chiarire che la dichiarazione sostitutiva potrà contenere indicazioni e informazioni circa la sussistenza delle condizioni previste dalla lettera n) e n-*bis*) dell'articolo 1, comma 2, come modificato nel corso dell'esame parlamentare.

G/1829/34/6

IL RELATORE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali,

premessò che:

l'articolo 13 - modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati - introduce, fino al 31 dicembre 2020, un potenziamento e un'estensione dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, in deroga alla disciplina ordinaria;

considerato che:

l'articolo 13, al comma 1, lettera l), reca disposizioni in materia di garanzia su portafogli di finanziamento destinati ad imprese appartenenti a settori e filiere colpiti dall'epidemia, definendo la quota della tranche junior coperta dal Fondo di garanzia;

il medesimo articolo, al comma 2, come modificato dalla Camera dei deputati, contiene norme che disciplinano la materia della garanzia su portafogli di investimento, prevedendo una disciplina più analitica, sempre riferita alle quote di tranche junior coperta dalla garanzia,

impegna il Governo:

a chiarire che, in caso di difforme applicazione, sarà data prevalenza alle norme che ampliano la portata della garanzia e sostengano in maniera più solida gli investimenti oggetto di finanziamento.
